



**COMUNE DI  
SAN FRANCESCO AL CAMPO**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
[www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it](http://www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it)



VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL **CONSIGLIO COMUNALE N. 41**  
**18/12/2023**

=====

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024/2026 E DELLE NOTE INTEGRATIVE (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS. 118/2011)**

=====

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

n	Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
1	CORIASCO DIEGO	Presidente	X		
2	FERRON DIEGO	Vice Sindaco	X		
3	CANDELO GIORGIO GIUSEPPE	Assessore	X		
4	MALARA MATTIA	Assessore		X	
5	GARBOLINO EMANUELE ALBERTO	Consigliere	X		
6	GIRIBALDI GIAN FRANCO	Consigliere	X		
7	PERRERO FRANCESCO REMOTO	Consigliere	X		
8	BIANCO GIORGIO	Consigliere	X		
9	BALLESIO EMILIANO PIETRO	Consigliere	X		
10	DEMARIA ENRICO ALFREDO	Consigliere	X		
11	BALLESIO FRANCO	Consigliere	X		
12	BARBISO DARIO	Consigliere	X		
13	BALLESIO MONICA	Consigliere	X		
		totale	<b>12</b>	<b>1</b>	

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Savino Alessandra ( Si )

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**ESEGUIBILITA' : immediatamente eseguibile**

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno che illustra il Vice Sindaco, FERRON Diego;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Vice Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

Esperita la discussione cui partecipano i consiglieri DEMARIA e CANDELO;

Dato atto che gli interventi sono stati integralmente registrati e depositati agli atti al n.7/2023;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

parere tecnico: **Favorevole**

parere contabile : **Favorevole**

con votazione espressa in forma palese che ha l'esito sotto riportato:

Presenti:	12
Astenuti:	5 ( consiglieri BALLELIO E., DEMARIA, BALLELIO F., BARBISO e BALLELIO M. )
Votanti:	7
favorevoli:	7
contrari:	//

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. **34** del 23/11/2023 , allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024/2026 E DELLE NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS. 118/2011)**

\*\*\*\*\*

Successivamente

con separata votazione espressa in forma palese che ha l'esito sotto riportato:

Presenti:	12
Astenuti:	5 ( consiglieri BALLELIO E., DEMARIA, BALLELIO F., BARBISO e BALLELIO M. )
Votanti:	7
favorevoli:	7
contrari:	//

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**Consiglio Comunale n. 34 del 2023**

**Oggetto:**

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024/2026 E DELLE  
NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS. 118/2011)

Ufficio competente istruttoria UFFICIO RAGIONERIA

Su proposta del sindaco / assessore sig. \_\_\_\_\_

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2022 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2022 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023/2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09/11/2022 con la quale è stato approvato il PTPCT del Comune di San Francesco al Campo per il triennio 2022/2024 e la successiva delibera di conferma del piano per il triennio 2023-2025 n.13 del 25.01.2023;

VISTO il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 21/12/2022;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., - Tuel il quale prevede che gli enti locali approvino il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'articolo 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. – Tuel, il quale riprende l'obbligo, per gli Enti Locali, di deliberare annualmente il bilancio di previsione riferito ad almeno un triennio, comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

ATTESO che lo schema di Bilancio finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

RILEVATO inoltre che, l'art. 9-bis, legge 7/8/2016 di conversione del D.L. n.113/2016, ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul DUP e sull'eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato della Giunta Comunale, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all'atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del C.C.

RILEVATO che:

- è entrato in vigore il nuovo correttivo sull'armonizzazione, contenuto nel decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 luglio scorso, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»";
- la modifica è relativa all'allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione fra i quali l'adeguamento dei documenti di programmazione, DUP in primis, adattandolo alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), stralciando dallo stesso la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ma mantenendo la definizione delle risorse finanziarie;
- oltre al Dup, cambia il Piano esecutivo di gestione (PEG) e vengono adeguati alcuni allegati al d.lgs. 118/2011, tra i quali il Piano dei Conti Integrato, lo schema di rendiconto (allegato 10) a partire dal rendiconto 2023, l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere 2025/2027 e lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9) a decorrere dal ciclo 2025/2027.
- un ruolo fondamentale e di coordinamento viene rappresentato dal Responsabile del Servizio finanziario. Il processo di bilancio degli enti locali dovrà essere avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi: dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto; dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.
- Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:
  - a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
  - b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
  - c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.
- Il responsabile del servizio finanziario predispose il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo. Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto. Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il

*miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti). In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predisponde in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.*

- *Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo. Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).*
- *Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predisponde la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).*
- *L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predisponde lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.*
- *L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.*
- *Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:*
  - a) *il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione*
  - b) *il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio.*

*Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.*

*Esaminato che il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni, cioè quelli la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, prevede invece che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione siano avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine:*

- *entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predisponde e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile*

*necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.*

- *Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.*
- *Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).*
- *In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le nuove modalità*

PREMESSO inoltre che:

All'art. 11 del D.lgs. 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; Al medesimo art. 11, comma 3, D.lgs. 118/2011 si elencano gli allegati propri del bilancio di previsione tra i quali:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione nonché quanto applicato a bilancio rappresentato per natura (A1/A2/A3);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

RITENUTO elemento essenziale dotare l'Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n°16 – Principio della competenza finanziaria – che testualmente recita:

*[...] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.*

RITENUTO nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

*[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,*

*mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.*

RITENUTO che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato *dell'art. 183 TUEL*.

RITENUTO opportuno evidenziare che in ossequio ai principi contabili di "veridicità" e nel contempo di "prudenza" le scelte di programmazione hanno consentito di redigere un documento contabile che preveda il mantenimento degli equilibri di bilancio 2024/2025/2026 confermando sostanzialmente nel 2024 l'attuale "sforzo fiscale e tariffario" in capo alla cittadinanza e programmando in prospettiva una ulteriore fase di revisione della spesa corrente ed una maggior provvista di risorse di parte corrente tesa a garantire il mantenimento dei servizi in essere

EVIDENZIATO come il D.U.P. 2024-2026 – Documento Unico di Programmazione – risulti approvato:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 14.07.2023;
- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 21 in data 19.07.2023;

EVIDENZIATO inoltre come la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 – Documento Unico di Programmazione – risulti approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data 15/11/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RILEVATO inoltre che:

- Con la nota di aggiornamento al DUP è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024 e riviste le tariffe dei medesimi nonché le tariffe dei servizi e costi pratica in genere;
- Il programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2024-2025-2026 è stato inserito nel D.U.P.;
- Il programma triennale di acquisti di beni e servizi per gli anni 2024-2025-2026 è stato inserito nel D.U.P.;

RILEVATO che il prospetto previsto dalla Legge di Stabilità – e relativo ai nuovi vincoli di finanza pubblica generale (ex patto di stabilità) evidenzia il rispetto dei medesimi nelle tre annualità di bilancio oggetto di approvazione;

ESAMINATI pertanto gli schemi di Bilancio Finanziario per il triennio 2024/2026, redatti in conformità alle disposizioni, nonché gli allegati atti predisposti ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che la manovra finanziaria dell'ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, si articola nei seguenti punti:

- Invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
- Conferma delle aliquote IMU nella stessa misura, già in vigore a decorrere dal 2015;

- Per quanto attiene la Tari 2024, i dati inseriti nello schema di bilancio 2024/2026 sono quelli relativi inseriti all'interno del PEF 2022-2025, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2.2, della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/2021-DRIF (di seguito: determinazione n. 2/2021-DRIF), in attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, della deliberazione 363/2021/R/RIF. Come indicato dall'articolo 2, comma 2.2 della citata determinazione, gli Enti territorialmente competenti (di seguito: ETC), ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 7.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento (di seguito: Metodo Tariffario Rifiuti o MTR-2), come integrato ad opera delle deliberazioni 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF, nonché sulla base dei chiarimenti applicativi di cui alla determinazione n. 2/2021-DRIF. In particolare, i suddetti Enti trasmettono:
- il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 (di seguito: PEF), redatto impiegando il tool di calcolo di cui all'Allegato 1 della determinazione n. 2/2021-DRIF1, e riferito al singolo Ambito tariffario;
  - la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determinazione n. 2/2021-DRIF;
  - la/e dichiarazione/i di veridicità del gestore/i, ivi inclusa/e quella/e del comune ove questo si qualifichi come gestore del servizio integrato o di uno o più dei servizi che lo compongono, predisposta/e secondo lo/gli schema/i di cui agli allegati 3 e 4 della determinazione n. 2/2021-DRIF3;
  - la/e delibera/e di approvazione del PEF per il periodo 2022-2025 e dei corrispettivi tariffari relativi all'Ambito tariffario per l'anno 2022.

Il PEF deve essere redatto secondo il MTR-2 (come modificato e integrato) dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2022-2025, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2020 e 2021 secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del MTR-2 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell'articolo 1, comma 5, della già citata determinazione n. 2/2021-DRIF), delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 17 del MTR-2 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2. I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono gli Enti territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2, ossia l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali per esempio il Comune. Ai fini dell'accesso alla raccolta dati, gli Enti territorialmente competenti devono iscriversi all'Anagrafica Operatori e devono utilizzare le relative credenziali (login e password).

Dato atto che:

- ARERA ha pubblicato la Deliberazione 21 febbraio 2023 n. 62/2023/R/RIF ad oggetto: "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale l'autorità, ha ribadito i contorni (stringenti) dell'eventuale aggiornamento straordinario alla prima annualità e ha posto le basi per il futuro aggiornamento biennale che riguarderà tutti gli enti nel corso del prossimo esercizio 2024.
- L'aggiornamento biennale, funzionale alla revisione delle voci di costo che compongono il PEF e alla successiva definizione delle tariffe TARI, dovrebbe essere sufficiente, in condizioni normali, ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario del Comune.

Dato atto del generico quanto straordinario aumenti dei costi delle materie prime e dell'approvvigionamento di energia elettrica e dei carburanti intercorso nel 2023 e previsto anche per le annualità 2024 e 2025, si ritiene opportuno in sede di predisposizione del bilancio avvalersi più che mai della facoltà concessa di validare i PEF tramite l'Egato/Etc ed approvare conseguentemente le tariffe Tari 2024 entro il 30 aprile 2024, così come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021 e che questa data non è stata modificata in alcun modo dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.

DATO ATTO delle modifiche intervenute nel corso del 2023 relativamente all'IMU che avranno impatto anche per quanto riguarda l'anno 2024 e successivi:

#### esenzione per immobili occupati

La "Legge di Bilancio 2023" ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.

È stata in particolare modificata la "Legge di Bilancio 2020", aggiungendo tra gli immobili esenti da IMU anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

- sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
  - a) violazione di domicilio e
  - b) invasione di terreni o edifici oppure
  - c) per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per poter godere della esenzione dal pagamento dell'imposta, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Analogamente, quando cessa il diritto per l'esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

#### la dichiarazione degli enti non commerciali

Sempre il 30 giugno scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC.

In particolare, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

- dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019,
- vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

#### agevolazioni per immobili in comodato a genitori e figli

Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2023 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

In particolare, l'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.

Viene specificato che, la riduzione del 50% ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

#### novità per le aliquote

La legge di bilancio 2023 è intervenuta sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, affidando a un decreto del MEF, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU. Inoltre, in tema di adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni si prevede che, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge, e pubblicata tempestivamente (entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento) trovano applicazione le aliquote di base IMU e non invece quelle vigenti nell'anno precedente.

DATO ATTO delle modifiche che interverranno nel corso del 2024 relativamente all'IRPEF secondo quanto approvato dal Dlgs 16.10 attuativo di revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo quanto previsto dalla Delega Fiscale. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Le addizionali comunali dovranno conseguentemente adattarsi ai nuovi scaglioni di reddito;

DATO ATTO tuttavia di quanto appreso dal Report della Seduta del 9 novembre 2023 della Conferenza Unificata, nella quale il Governo, nell'ambito della delega al Governo per la Riforma fiscale, ha approvato le 2 richieste di Anci e delle Regioni in materia di Addizionale Irpef.

Nello specifico:

- per il 2024, ai soli fini delle Addizionali comunale e regionale all'Irpef, è mantenuta la possibilità di articolazione sui 4 scaglioni di imponibile Irpef attualmente in vigore;
- il termine per le Deliberazioni comunali relative al 2024 è fissato al 15 aprile 2024, come già indicato dallo Schema di decreto delegato per l'Addizionale regionale.

comportando che, per l'anno 2024, i Comuni non incontreranno particolari problematiche di adeguamento alla riduzione degli scaglioni di reddito Irpef e disporranno così di più tempo per determinare eventuali variazioni delle aliquote e della fascia esente.

DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.10 del 28/04/2023, è pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente;

RILEVATO CHE l'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per le regioni e gli enti locali, allegato al presente bilancio;

RICHIAMATO il comma 905 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie (art. 5, commi 4 e 5 della Legge n. 67/1987);
- redazione piani triennali delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594 della Legge n. 244/2007);
- contenimento spese per missioni (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);
- contenimento spese per l'acquisto e la gestione di autovetture (art. 6, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- procedura per l'acquisto di immobili (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011).

RICHIAMATO inoltre l'art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non si applicano i vincoli in materia di spese per:

- studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);

- sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008).

RITENUTO inoltre opportuno evidenziare che, per quanto concerne le spese di formazione, anch'esse originariamente rientranti nel perimetro normativo del citato art. 21-bis, l'art. 57 comma 2 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ha abrogato, dal 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione (quindi anche oltre il 31 dicembre), il comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che la spesa annua sostenuta per attività di formazione non deve essere superiore al 50% di quella dell'anno 2009.

VISTI:

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTI:

- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria di cui al combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza ex art. 42 (consiglio comunale) del D.lgs. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

1. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026, dando atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nonché tutti gli allegati obbligatori previsti dal D. Lgs 118/2011 e s.m.i. che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare gli ulteriori elaborati previsti dalla normativa allegati anch'essi alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale:
  - a) rilevazione situazione parametri deficit strutturale
  - b) piano degli indicatori e dei risultati attesi
  - c) nota integrativa al bilancio di previsione
3. Di dare atto che l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso proprio parere di cui al combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
CORIASCO DIEGO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Firmato digitalmente  
FERRON Diego

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
PALAZZO Dott.ssa Mariateresa

**RICORSI**

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

---